

Originale

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. 25 DATA 19/07/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTANARO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Si
MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Si
CARINCI Andrea	Consigliere	Si
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	Si
PELLEGRINO Antonio	Presidente	Si
LINZALATA Maria Teresa	Consigliere	Si
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Si
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Si
GANIO Sara	Consigliere	No
GALLON Arcangelo	Consigliere	No
BASSINO Elena	Consigliere	Si
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Si
BETTINI Enrico	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Presidente **arch. Pellegrino Antonio**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Bosica Carlo**

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTANARO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023

Relazione il Vice Sindaco Minetti

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai Comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

Visto il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile"»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;

Vista la nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di

protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e Comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Vista la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 23/11/2016 è stato costituito il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile di Montanaro;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28/07/2020 è stato approvato il nuovo "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE";

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;

Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;

Considerato che i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

Considerato che l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore» prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.

77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Montanaro, costituiti da n.16 articoli, in attuazione dell' art 35 comma 1 del decreto legislativo 1/2018 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile: Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, pubblicata sulla G.U. del 3 marzo 2023 n° 53 della serie generale;

Rilevato che il “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI MONTANARO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 3 MARZO 2023” è stato predisposto in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia, risultando meritevoli di approvazione;

Preso atto che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente Unica;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Stefano Pellegrino chiede lumi circa:

- 1) Le modalità di scelta del coordinatore operativo se eletto o nominato
- 2) Data dell'ultimo Piano di Emergenza

Replicano il Sindaco, il Presidente ed il Consigliere Zeppegno fornendo tutti i chiarimenti richiesti anche a fronte delle obiezioni successivamente fatte dal Consigliere Pellegrino Stefano il quale al termine della discussione con dichiarazione di voto annuncia il favore del Gruppo alla proposta in discussione.

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 11

Votanti n.: 11

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 11

Voti contrari n.: 0

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

DELIBERA

- 1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
- 2) Di approvare il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Montanaro secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza

Consiglio dei Ministri e pubblicato in gazzetta ufficiale 3 marzo 2023 in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1" come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente quello approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 28/07/2020 "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE";
- 4) Di dare altresì atto che la presente deliberazione non comporta un immediato impegno di spesa o una maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile;
- 5) Di prendere atto che il presente Regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione;
- 6) Di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Pubblicazioni – Regolamenti,
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino per quanto di competenza.

PV/sc

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
PELLEGRINO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bosica Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 26/07/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 26/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì 05/08/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Carlo BOSICA